



N. 403-A

Relazione orale
Relatore MARTI

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

nella seduta del 3 agosto 2023

Comunicato alla Presidenza il 4 agosto 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole
e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

d’iniziativa dei senatori **ROMEO, MARTI, PAGANELLA, BERGESIO,
BIZZOTTO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ,
CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MINASI, MURELLI,
PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, SPELGATTI, STEFANI, TESTOR
e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2022

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 4

- Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Romeo ed altri
e testo degli articoli formulato dalla Commissione » 8

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

11 gennaio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 2, comma 4, valuti la Commissione di merito l'appropriatezza dell'espressione « semestre scolastico » ivi utilizzata;

– all'articolo 5, si rappresenta la necessità di aggiornare al 2023 la decorrenza dell'istituzione del Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Nuovi giochi della gioventù, in coerenza con la decorrenza della copertura finanziaria di cui all'articolo 6.

Altresì, con riguardo all'articolo 2, si valuti se le previsioni sugli adempimenti di cui ai commi 1, 6 e 7 risultino compatibili con l'autonomia della Presidenza della Repubblica.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TESTOR)

sul disegno di legge

26 luglio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

– all'articolo 2:

a) al comma 1, sostituire le parole da: « dal Dipartimento per lo sport » fino a: « Ministero dell'istruzione e del merito » con le seguenti: « dal Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché il Comitato olimpico nazionale (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) »;

b) al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: « non statali » con le seguenti: « paritarie », e sopprimere le parole: « di primo grado », ai periodi secondo e al terzo, sostituire le parole: « regolamento di cui al comma 5, » con le seguenti: « decreto di cui al comma 5 »;

c) al comma 5, sostituire le parole: « Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri » con le seguenti: « Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità »; sostituire le parole: « per la partecipazione » con le seguenti: « le modalità di partecipazione » e sostituire le parole: « nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili » con le seguenti: « prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno dell'unica manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il *sitting volley*, il *baskin* e il *rafroball*. ».

d) al comma 6, sopprimere le parole: « di primo grado »;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: « di primo grado » e al comma 3, sostituire le parole: « regolamento di cui all'articolo 2, comma 5 » con le seguenti: « decreto di cui all'articolo 2, comma 5 »; all'articolo 4, commi 1 e 2, sopprimere le parole: « di primo grado » e, al comma 5, sostituire le parole: « diversamente abili » con le seguenti: « con disabilità »;

- all'articolo 3:

a) al comma 1, sostituire le parole: « rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A. » con le seguenti: « rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute S.p.A., del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni di volta in volta competenti, che possano dare un supporto ai predetti fini. »;

b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La partecipazione alle attività della Commissione di cui al presente articolo non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. »;

- all'articolo 4:

a) al comma 1, sostituire le parole: « e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado » con le seguenti: « e fino all'ultimo anno della scuola secondaria »;

b) al comma 5, dopo le parole: « assicurano la partecipazione », inserire le seguenti: « , su base volontaria, » e sostituire le parole: « diversamente abili ad attività sportive loro specificatamente dedicate » con le seguenti: « con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure »;

- dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.
(Misure di prevenzione sanitaria)

1. In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello

stato di salute, per evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, o a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili, nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al periodo precedente non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato »;

– sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finanziarie)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Nuovi Giochi della gioventù.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5, è adeguato agli esiti della sperimentazione prevista al comma 1 al fine di assicurare lo svol-

gimento, negli anni successivi a quello di istituzione, dei Nuovi Giochi della gioventù e provvede all'indicazione delle risorse finanziarie da determinarsi in un successivo provvedimento di legge.

4. Per le attività connesse allo svolgimento dei Nuovi Giochi della gioventù di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

sugli emendamenti approvati

3 agosto 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 5.100 (testo 3) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 2, della lettera *a*) con la seguente: « *a*) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare in favore della società Sport e Salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ROMEO ED ALTRI

—

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge si propone di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile **e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico**. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « Nuovi giochi della gioventù », che consenta agli studenti un confronto a carattere sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui all'articolo 4.

Art. 2.

(Istituzione dei Nuovi giochi della gioventù)

1. Sono istituiti i Nuovi giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi e organizzati dal Dipartimento per lo

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge si propone di promuovere la formazione sportiva quale **strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale** parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per **l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e** l'espressione della personalità giovanile. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso **la proficua collaborazione** tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « Nuovi giochi della gioventù », che consenta agli studenti un confronto a carattere **culturale e** sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui all'articolo 4.

Art. 2.

(Istituzione dei Nuovi giochi della gioventù)

1. Sono istituiti i Nuovi giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi e organizzati dal Ministero dell'istru-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri*)

sport della Presidenza del Consiglio dei ministri avvalendosi della società Sport e salute Spa, **sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica**, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sentite le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie **di primo grado**. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presi-

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

zione e del merito, **di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità** della Presidenza del Consiglio dei ministri, **anche** avvalendosi della società Sport e salute Spa, sentite le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, **nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).**

2. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 presenta istanza per la concessione ai Giochi dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica.

3. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e **paritarie** primarie e secondarie. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal **decreto** di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4, **favorendo un'equa rappresentanza di genere**. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico **o a un suo delegato**. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal **decreto** di cui al comma 5.

4. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale **e di classe**, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

Soppresso

5. Con **decreto di natura non regolamentare** del Ministro dell'istruzione e del merito, **di concerto con le Autorità politi-**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri*)

denza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione degli studenti ai medesimi, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti **dell'ultimo anno** della scuola secondaria **di primo grado** risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. **Il Presidente della Repubblica**, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. **Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (Youth Olympic Games - YOG).**

Art. 3.

(*Organizzazione dei Giochi*)

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

che delegate in materia di sport e in materia di disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e **le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevenendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione**, nonché **una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskin e il rafroball.**

6. La **Commissione nazionale di cui all'articolo 3** sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria **che abbiano raggiunto il podio in una disciplina** nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Al termine della fase nazionale dei Giochi, **è prevista** la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

Soppresso

Art. 3.

(*Organizzazione dei Giochi*)

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, **dei Dipartimenti** per lo sport, per

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri*)

Ministero dell'istruzione e del merito e della società Sport e salute Spa.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina **sportiva** più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « Nuovi giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria **di primo grado** e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

3. La Commissione, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuare le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici **regionali** di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la com-

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute Spa, **del CONI e del CIP. Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto.**

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica **fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una** fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria **per** avviare i giovani alla **pratica sportiva nella disciplina** più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « Nuovi giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

3. La Commissione, nel rispetto del **decreto** di cui all'articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuare le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con **l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il fun-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri*)

posizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. La società Sport e salute Spa provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici **regionali** organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 4.

(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi)

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria **di primo grado**, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ot-

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

zionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e **delle province autonome. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.**

5. La società Sport e salute Spa provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti **che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina** rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici **di cui al comma 4** organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti **che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina** delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 4.

(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi)

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire **dalla** scuola primaria e fino **all'ultimo** anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, **nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275**, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e inte-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri*)

tobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti **delle classi quarta e quinta**, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1 e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria **di primo grado**, i corsi di cui al comma 1 sono finalizzati a conseguire una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

grative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. **Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attività di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Con riguardo alla scuola secondaria, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità. La partecipazione degli studenti alle attività di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.**

3. *Identico:*

a) le modalità di svolgimento **delle attività**, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;

b) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri*)

c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;

f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;

g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.

4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, nonché alle Commissioni organizzatrici **regionali** di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.

5. Gli istituti scolastici assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati ai corsi di cui al comma 1 e individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

c) *identica;*

d) *identica;*

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti **alle attività;**

soppressa

f) *identica.*

4. **Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte**, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, **al Dipartimento per lo sport**, nonché alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, **ove** stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.

5. **Le istituzioni scolastiche** assicurano la partecipazione, **su base volontaria**, di tutti gli studenti interessati **alle attività** di cui al comma 1, **compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi**, e individuano, anche **collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275**, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti **con disabilità alle iniziative e alle** attività sportive **predisponendo le necessarie misure.**

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri)

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Nuovi giochi della gioventù, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

Art. 5.

(Misure di prevenzione sanitaria)

1. In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, a evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al primo periodo non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie e finanziarie)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Giochi.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri*)

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro per lo sport e i giovani adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e delle Commissioni organizzatrici regionali di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Le attività di cui all'articolo 4 della presente legge sono realizzate dagli istituti scolastici avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5,

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare in favore della Società sport e salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Agli esiti della sperimentazione prevista dal comma 1, al fine di assicurare lo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello di istituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, è adottato un decreto che adegua le disposizioni del decreto di cui al medesimo comma 5 e provvede alla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie, autorizzate con successivo provvedimento di legge.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per le attività connesse allo svolgimento dei Giochi di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri*)

della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati, enti locali, province, regioni, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Soppresso

